



Titolo

revocazione e revisione – nuove prove – solo se sopravvenute al giudicato – onere della prova

Descrizione

Sul piano della prova, il soggetto che ricorre per revocazione, invocando l'applicazione dell'art. 63 C.G.S., deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti per cause di "forza maggiore" solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l'ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere portata all'attenzione dell'organo decidente l'oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine "ordinario". Pertanto, l'omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall'inerzia della parte incolpata. Sia nel giudizio di revisione che in quello di revocazione il relativo ricorso può ritenersi ammissibile solo se la "nuova prova" posta a suo fondamento sopraggiunga o venga scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in un'inammissibile e non prevista possibilità di appello *sine die*, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali. Pertanto, le decisioni per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revisione o per revocazione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detti rimedi siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo. Una diversa interpretazione in merito alla "rigidità" dei presupposti del giudizio "rescindente" determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali. Pertanto la revocazione ai sensi dell'art. 63 CGS deve dichiararsi inammissibile, allorché il "nuovo" documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi sia stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di "forza maggiore" o "fatto altrui" incontrollabili dall'interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (CFA, Sez. I, n. 39/2020-2021).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0019/CFA/2025-2026/C

Presidente

Torsello

Relatore

Toschei

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, lett. d), CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0019 CFA del 12 agosto 2025 (Sig. Riccardo Mitta)